

DISCIPLINARE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL TAVOLO DI CONFRONTO E CONSULTAZIONE

(art. 22 della legge provinciale n.1/2008)

Art. 1 (mandato)

Il Tavolo di confronto e consultazione, previsto dall'art. 22 della legge provinciale n. 1/2008, composto da soggetti pubblici e rappresentanti dei associazioni portatrici di interesse a carattere economico, sociale, culturale e ambientale, predispone un apposito documento che viene considerato nell'ambito della procedura di formazione dell'accordo-quadro di programma per l'adozione del Piano Territoriale della Comunità.

Il Tavolo esamina, inoltre, il documento preliminare di indirizzi al PTC e trasmette relative osservazioni ed integrazioni alla Giunta della Comunità entro il marzo 2012.

Il Tavolo, infine, in ossequio al principio di massima partecipazione e concertazione, si confronta con tutti i portatori di interesse del territorio di Primiero e, in particolare, incontra formalmente il Tavolo territoriale per la pianificazione sociale condividendone problematiche e riflessioni, nonché le risorse messe a disposizione dalla Comunità di valle.

Art. 2 (composizione)

Il Tavolo di confronto e consultazione previsto dall'art. 22 della legge provinciale n.1/2008 è composto da:

- il presidente della Comunità
- l'assessore alla pianificazione
- un "facilitatore" (senza diritto di voto)
- ~~tre~~ tre rappresentanti dei Sindaci (per le aree del Soprapieve, del Sottopieve e del Vanoi)
- tre designati dalla commissione urbanistica dell'Assemblea della Comunità
- un rappresentante del Parco Paneveggio Pale di S. Martino
- un tecnico della Comunità (senza diritto di voto)
- dodici membri effettivi (e fino a dodici membri supplenti) in rappresentanza della società civile.

Art. 3 (modalità di individuazione dei rappresentanti della società civile)

Per addivenire alla nomina dei componenti (effettivi e supplenti) rappresentanti della società civile, la Comunità interpella tutte le associazioni citate nell'avviso di avvio del procedimento al

PTC e coloro che eventualmente si sono accreditati successivamente, chiedendo di avanzare nominativi.

L'Assemblea della Comunità, sulla base delle segnalazioni, li nomina con voto limitato a due, procedendo con due separate votazioni, distintamente per componenti effettivi e componenti supplenti.

Nel caso di raggiunto accordo tra i capigruppo e non opponendosi alcun consigliere sarà possibile procedere con votazione palese sui nominativi complessivamente individuati.

Art. 4 (principio di rappresentanza)

I soggetti partecipanti al Tavolo rappresentano il "mondo" a cui appartengono e portano nel Tavolo una lettura non autoreferenziale e la sintesi di approfondimenti effettuati dai soggetti a cui fanno riferimento rispetto ad opportunità e vincoli del territorio, nonché a scelte possibili per un suo sviluppo sostenibile.

Art. 5 (autorganizzazione)

Il Tavolo è autonomo nell'organizzazione dei propri lavori e definisce un proprio metodo per dare a tutti i partecipanti pari opportunità, sicurezza e certezza del procedimento.

Il Tavolo nomina un segretario verbalizzante, possibilmente individuato tra le figure tecniche alle dipendenze della Comunità; il segretario cura inoltre la preparazione delle riunioni di concerto con il facilitatore, invia le convocazioni e il materiale di lavoro, tiene ordinata la documentazione relativa all'attività.

Art. 6 (facoltà di iniziativa)

Il Tavolo ha la più ampia facoltà di iniziativa e consultazione di soggetti portatori di interesse, anche organizzati in "sub- tavoli" , avvalendosi del supporto della struttura della Comunità, ma senza ulteriori spese a carico di quest'ultima.

Art. 7 (trasparenza e partecipazione)

Ogni incontro del Tavolo dovrà avere un chiaro ordine del giorno. L'ordine del giorno dovrà pervenire a ciascun partecipante almeno una settimana prima, con orario di inizio e conclusione e con il materiale necessario su cui prepararsi.

Ogni incontro dovrà quindi essere adeguatamente preparato e i partecipanti al Tavolo devono prendersi l'impegno di approfondire e leggere il materiale distribuito.

I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano alle riunioni decadono dalla carica; la decadenza ha effetto dalla seduta in cui si faccia constatare tale evenienza debitamente preannunciata nell'ordine del giorno della riunione.

I membri decaduti sono sostituiti dai primi dei non eletti delle specifiche categorie, nell'ambito della votazione di cui al 2° comma dell'art. 3.

Art. 8 (presidenza)

In caso di assenza o impedimento del presidente, il Tavolo è presieduto dal membro più anziano di età.

Art. 9 (facilitatore)

Il facilitatore è nominato dall'Assemblea scegliendolo nello staff dei facilitatori istituito dalla Provincia Autonoma di Trento.

Il facilitatore favorisce la discussione, l'ascolto e l'esposizione dei punti di vista di tutti i componenti in relazione al tema trattato.

Garantisce in particolare chiarezza, qualità e pertinenza del materiale distribuito e perseveranza sul calendario dei lavori e dei temi trattati.

Art. 10 (quorum di funzionamento)

Il quorum di funzionamento del Tavolo è stabilito in numero di quindici componenti e le decisioni sono prese a maggioranza relativa dei presenti.

I componenti supplenti possono partecipare al Tavolo, ma possono votare solo se presenti in sostituzione del rispettivo componente effettivo.

